

IL RESPONSABILE DELLA
UOS GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI

PREMESSO che il vigente Atto Aziendale - approvato con DCA n. U00004 del 15 Gennaio 2019 “*Approvazione dell’Atto Aziendale della ASL di Rieti*”, pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 Gennaio 2019 - definisce le competenze dell’Unità Operativa Semplice “Governo Amministrativo Erogatori Accreditati”, attribuendo ad essa la funzione inerente la gestione amministrativa dei rapporti con le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni sanitarie e socio - sanitarie e la correlata attività di controllo amministrativo - contabile sulla fatturazione;

ATTESO che il D. Lgs. n. 502/92 - oltre al concetto di accreditamento quale criterio su cui devono essere fondati i rapporti con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. - ha introdotto, agli art. 8 quater “*Accreditamento istituzionale*” e 8 quinquies “*Accordi contrattuali*”, le procedure di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e di remunerazione correlata alla stipulazione di accordi contrattuali;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla disciplina del citato D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., ed in particolare:

- dell’art. 8 bis, comma 1 che prevede: “*le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dei soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies*”;

- l’art. 8-quater, comma 2 recante: “*la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies*”;

- l’art. 8-quater, comma 7, per cui “*nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso*”;

- l’art. 8-quater, comma 8, che stabilisce come “*in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività, comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell’articolo 13, si procede, con le modalità di cui all’articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell’accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative*”;

- l’art. 8-quinquies, comma 2, che definisce come “*la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l’erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale*” (come modificato dalla L. 30.12.2020 n. 178);

- l’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, per il quale “*in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso*”;

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G10215 del 28.07.2021 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2021 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 339 dell’08 giugno 2021.”

Importo complessivo € 646.006,20.

CONSTATATO, pertanto, che l’Amministrazione Regionale ha adottato, ai sensi del disposto di cui all’art. 8-quinquies, i seguenti provvedimenti:

- DCA n. 243/2019 e s.m.i. concernente “*Approvazione modifiche allo schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui ai DCA n. 249/2017 - n.555/2015 – n. 324/2015*”, con il quale è stato approvato lo schema di accordo/contratto di budget ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., per il triennio 2019/2021, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Regione/le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- DGR n. 689/2020 avente ad oggetto “*Definizione dei livelli massimi di finanziamento 2020 per l’assistenza sanitaria e disciplina delle regole di erogazione, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, incluse quelle erogate nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Approvazione Addendum al Contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019. Approvazione dello schema di Accordo/Contratto integrativo ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e D.L. n. 18/2020 per le strutture private che hanno partecipato alla gestione dell’emergenza Covid-19. Contrattualizzazione delle strutture interessate dal percorso di riconversione*”, con la quale sono stati approvati, tra l’altro:
 - a) lo schema di Addendum al Contratto di budget 2019-2021;
 - b) lo schema di Accordo/Contratto integrativo ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e D.L. n. 18/2020 per le strutture private che hanno partecipato alla gestione dell’emergenza COVID-19;

RILEVATO, dalla deliberazione Regione Lazio n. 339 del 8.06.2021 “*Definizione dei livelli massimi di finanziamento 2021 per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria e disciplina delle relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie*” che lo schema di Addendum al Contratto di budget 2019-2021, adottato, quale allegato *sub 1*, con la DGR n. 689/2020 è utilizzabile anche per l’anno 2021 per la contrattualizzazione del corrispettivo economico;

VISTI i seguenti provvedimenti amministrativi per quanto riguarda tariffe e requisiti delle strutture che erogano prestazioni di assistenza psichiatrica con onere a carico SSR:

- il DCA 101/2010 che ha stabilito le tariffe/*die* attualmente vigenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza psichiatrica territoriale:
 - o STPIT pari a € 201,42 per i primi 30 gg, pari a € 151,10 dal 31° giorno al 60°, pari a € 120,90 dal 61° giorno in poi;
 - o SRTR i pari a € 146,00;
 - o SRTR e pari a € 129,00;
 - o SRSR 24h pari a € 108,00;
 - o SRSR 12h pari a € 81,00;

- il DCA 188/2015 avente ad oggetto “*Modifica ed integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. 101 del 9 dicembre 2015: “Revoca parziale, contestuale sostituzione e/o integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U0048/2009 “Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla D.G.R. 424/2006” (ALL.1); “Ridefinizione dell’offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle nuove tariffe” (ALL.2)*”. Nuove disposizioni al fine di uniformare standard organizzativi e gestionali delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche”;

- il DCA n. 468/2017 concernente “*Riforma della residenzialità psichiatrica: modifica e integrazione del paragrafo 4.3 del DCA n. 8/2011. Gruppo appartamento. Abrogazione SRSR a bassa intensità (a fasce orarie). Approvazione allegato I*”;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G10215 del 28.07.2021 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2021 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 339 dell’08 giugno 2021.”

Importo complessivo € 646.006,20.

- il DCA 256/2018 “Assistenza residenziale per trattamenti comunitari intensivi ed estensivi per adolescenti erogata da strutture residenziali terapeutico riabilitative – Determinazione delle tariffe” che ha stabilito le seguenti tariffe:

- o € 261,59 per die per l’assistenza residenziale per trattamenti comunitari intensivi per adolescenti;
- o € 147,71 per die per l’assistenza residenziale per trattamenti comunitari estensivi per adolescenti;

STABILITO pertanto che, relativamente alla definizione dei budget provvisori per l’anno 2021, Regione Lazio con circolare n. U1158289 del 31.12.2020 avente ad oggetto “Definizione livello massimo di finanziamento – anno 2021 – Comunicazione adozione provvedimento di programmazione economico finanziaria” aveva stabilito che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti amministrativi di definizione del finanziamento valido per l’anno 2021, erano confermati i budget 2020 pro rata mese, nella misura di 1/12 del budget 2020 complessivamente assegnato;

DATO ATTO delle seguenti disposizioni della competente Area Remunerazione, Budget e Contratti in merito alla fatturazione in acconto al 90% del budget anno 2020, salvo conguaglio, e delle corrispondenti notifiche della ASL Rieti in merito alla fatturazione, per le prestazioni effettivamente erogate, entro il valore del 95% di 1/12 del budget 2020, provvisoriamente assegnato per l’esercizio 2021, nelle more della definitiva assegnazione del budget annuale:

- n. U0064636 del 22.01.2021 - “Emergenza Covid-19 – Disposizioni generali in ordine a livelli massimi di finanziamento e modalità di invio dei flussi informativi, fatturazione e controlli delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale e Assistenza Specialistica (competenza gennaio-febbraio-marzo 2021)” (notificata alla SRTRé “Villa Belvedere” con Ns. prot. n. 5331 del 29.01.2021);
- n. U0271299 del 26.03.2021 - “Emergenza Covid-19 – Disposizioni generali in ordine a livelli massimi di finanziamento e modalità di invio dei flussi informativi, fatturazione e controlli delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale e Assistenza Specialistica (competenza aprile-maggio-giugno 2021) (notificata alla SRTRé “Villa Belvedere” con Ns. prot. n. 22609 dell’8.04.2021)”;
- n. U06102821 del 14.07.2021 – “Emergenza Covid 19 – Disposizioni generali in ordine alle modalità di invio dei flussi informativi, fatturazione e controlli delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera e Assistenza Territoriale. (competenza luglio, agosto e settembre 2021)” (notificata alla SRTRé “Villa Belvedere” con Ns. prot. n. 48454 del 22.07.2021);
- n. U0657099 del 29.07.2021 - “Emergenza Covid-19 – Disposizioni generali in ordine alle modalità di invio dei flussi informativi, fatturazione e controlli delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera, Territoriale e Specialistica (competenza agosto – dicembre 2021)” (notificata alla SRTRé “Villa Belvedere” con Ns. prot. n. 53052 del 12.08.2021);

VISTO CHE:

- sulla scorta dei pregressi DCA Regione Lazio n. U00333/2015, n. U00126/2016 e n. U00411/2017 vige la funzione di committenza in capo alle ASL e l’assegnazione a queste ultime del compito di definire i tetti di spesa per singolo soggetto erogatore secondo i criteri indicati da Regione Lazio;
- l’esercizio della funzione di committenza consente di allineare ed orientare più efficacemente l’offerta delle attività sanitarie alla domanda degli assistiti, determinando l’acquisto delle prestazioni che meglio soddisfano le esigenze del territorio;
- il DCA U00469 del 14.11.2019 avente ad oggetto: “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario Regionale 2019-21 ai sensi e per gli effetti dell’arti. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo,” ha modificato il DCA n. 303/2019 recependo le osservazioni dei Ministeri vigilanti, a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario, orientando la modalità di assegnazione delle

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G10215 del 28.07.2021 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2021 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 339 dell’08 giugno 2021.”

Importo complessivo € 646.006,20.

- risorse finanziarie nel senso del conferimento alle ASL di strumenti ulteriori volti al rafforzamento dell’esercizio della programmazione locale e della committenza;
- il DCA n. U00081 del 25.06.2020 “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” ha definito, nella linea di intervento 8 “Rafforzare il ruolo della Committenza delle ASL” come “*il risanamento economico del sistema sanitario laziale sarà l’occasione per valorizzare la prossimità delle decisioni alle realtà territoriali, attribuendo gradualmente alle ASL la funzione di committenza*”;
 - la DGR n. 406 del 26 giugno 2020 avente ad oggetto “*Presenza d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento*”;
 - della DGR n. 661 del 29 settembre 2020, avente ad oggetto “*Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020*”;

CONSIDERATO che il citato DCA n. U00081 del 25.06.2020, nell’ambito del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del SSR per la definizione dei Programmi Operativi 2019-2021 ha tra l’altro previsto, al punto 13 “Le Regole del SSR”:

- che i contratti vengano individuati “*quale leva attraverso cui migliorare il processo di negoziazione tra il committente (azienda sanitaria) e il soggetto erogatore di prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale*” affrontando le peculiarità dei sistemi di accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, nonché delle logiche di remunerazione delle prestazioni erogate (paragrafo 13.3 “Accordi contrattuali e contratti”);
- il rafforzamento del ruolo della committenza delle Aziende Sanitarie Locali, “*per valorizzare la prossimità delle decisioni alle realtà territoriali, attribuendo gradualmente alle ASL la funzione di committenza*” in considerazione del fatto che, se da un lato, il Piano di Rientro della Regione Lazio ha comportato la necessità di concentrare in capo all’Amministrazione Regionale le principali scelte di allocazione delle risorse finanziarie destinate alle strutture private accreditate, ai fini di un maggiore controllo della spesa, dall’altro ha determinato un allontanamento delle decisioni strategiche basate sulle esigenze locali (“linea di intervento 8”);

TENUTO CONTO, inoltre, dell’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, favorevole all’adozione di determinazioni di natura autoritativa e vincolante, da parte delle Regioni e delle ASL, in tema di limiti alla spesa sanitaria, in generale, e di fissazione del tetto massimo annuale di spesa per gli erogatori privati accreditati, in particolare;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 17 “*Clausole di salvaguardia*” dell’Accordo/Contratto vigente, gli erogatori privati accreditati destinatari di budget si impegnano ad “*accettare espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato e presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto*” nonché “*a rinunciare alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili*”;

ATTESO CHE, per l’Assistenza Psichiatrica opera sul territorio aziendale una sola Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti in modalità estensiva (SRTRe), denominata “Villa Belvedere” sita in Torricella in Sabina – Distretto 1, accreditata da ultimo con DCA n. U00037 del 26.02.2020 “*L.R. 4/03 e s.m.i. – R.R. n. 20/19. Struttura residenziale psichiatrica denominata SRTR-e “Villa Belvedere”, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società “Villa Belvedere S.R.L.” (C.F./P. IVA 11194461007). Revoca, in parte qua e con effetti*”;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G10215 del 28.07.2021 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2021 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 339 dell’08 giugno 2021.”

Importo complessivo € 646.006,20.

ex nunc, del DCA n. U00467 del 14.11.2019, recante la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale già rilasciati con DCA n. U00129 del 22.4.2016”;

RILEVATO CHE:

- con DCA n. U000467 del 14.11.2019 “L.R. 4/03 e s.m.i. – R.R. n. 2/07 e s.m.i. *Struttura residenziale psichiatrica denominata “Villa Belvedere”, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società “Villa Belvedere S.R.L.” (C.F./P. IVA 111944610007). Conclusione del procedimento avviato ex art. 7 L. n. 241/1990 e s.m.i. con nota prot. n. 536038 del 9.07.2019. Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale rilasciati con DCA n. U00129 del 22.4.2016 e contestuale revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale per complessivi n. 6 posti residenza”* la Regione Lazio disponeva:

- 1) “*la revoca in parte qua, ai sensi dell’art. 11, comma 3 e dell’art. 16, comma 5 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 16 comma 7 del R.R. n. 2/07 e s.m.i., dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di cui al DCA n. U00129 del 22.04.2016 per complessivi n. 6 p.r. della Struttura residenziale psichiatrica denominata “Villa Belvedere”, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla società “Villa Belvedere S.R.L.”(C.F./P.IVA 11194461007), decorrente dalla data di dimissione di tutti gli ospiti in eccesso rispetto ai posti precedentemente autorizzati (...);*
- 2) *la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale della struttura, limitatamente ai 14 p.r. residuali (rispetto ai complessivi 20 p.r. precedentemente attivi), con decorrenza dalla data di dimissione di tutti gli ospiti “fino a quando non siano rimosse le cause determinanti il provvedimento DCA n. U00467/2019 e non siano assicurati gli standard organizzativi previsti dal DCA Regione Lazio n. U00008/2011”;*
- 3) “*il tempestivo trasferimento degli ospiti della struttura da parte della Asl di Rieti:*
 - *in strutture in regime di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale, tenuto conto delle esigenze assistenziali degli ospiti e della disponibilità di posti a livello regionale, laddove il PAI richieda la permanenza in SRTR per trattamenti comunitari estensivi;*
 - *nell’abituale contesto di vita o in un contesto abitativo autonomo supportato a livello domiciliare, o successivo passaggio graduale in strutture con minore impegno e/o specificità assistenziale a valenza socio-riabilitativa o socio-assistenziale (L.R. n. 41/2003), laddove si ritenga concluso il progetto assistenziale avviato”;*
- 4) di “*demandare al Direttore Sanitario Aziendale della ASL di Rieti, all’uopo designato, la vigilanza sull’adozione di tutte le misure finalizzate al graduale trasferimento degli ospiti, garantendo che gli stessi non subiscano alcun disagio organizzativo e sanitario”;*

DATO ATTO che in ragione del DCA n. U00467/2019, con prot. n. 66327 del 25.11.2019 “*Struttura residenziale psichiatrica “Villa Belvedere” – DCA n. U00467 del 14.11.2019. Costituzione e convocazione Unità di gestione per il trasferimento degli Ospiti*”, il Direttore Sanitario f.f. ASL Rieti costituiva un’unità di gestione per coordinare le azioni dei diversi servizi aziendali, coinvolti a vario titolo nel processo di trasferimento degli ospiti, nel rispetto delle esigenze primarie di questi ultimi;

CONSIDERATA la nota prot. n. 5908/2020 del 28.01.2020 “*Villa Belvedere – struttura psichiatrica – DCA n. U00467 del 14/11/2019,*” con la quale l’U.O.C. Sviluppo Strategico ed Organizzativo ha comunicato all’U.O.S. proponente il presente atto che, con precedente prot. n. 2836 del 16.01.2020, la ASL di Rieti aveva reso noto alla Regione Lazio di aver verificato, attraverso sopralluoghi svolti nelle date del 9 e 10 Gennaio 2020, “*la completa rimozione delle difformità riscontrate, ai fini dei successivi adempimenti regionali di competenza*”;

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G10215 del 28.07.2021 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2021 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 339 dell’08 giugno 2021.”

Importo complessivo € 646.006,20.

CONSTATATO CHE, con Deliberazione Asl Rieti n. 401 del 20.04.2020 “*struttura privata accreditata per Assistenza Psichiatrica (SRTRe) “Villa Belvedere” gestita dalla società “Villa Belvedere S.R.L.” – liquidazione competenze anni 2019 (residuo Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019) e 2020 (Gennaio e Febbraio). Importo complessivo: € 300.215,98*” si è provveduto, tra l’altro, a disporre la decurtazione di € 33.456,00 da recuperare in n. 36 rate da € 929,33 cadauna;

CONSIDERATO che l’U.O.S. proponente il presente atto verifica con cadenza mensile, contestualmente alla liquidazione delle fatture, che vengano emesse dall’erogatore “Villa Belvedere Srl” le note di credito richieste come da Deliberazione n. 401/2020 e che, alla data di proposta del presente atto, è stato recuperato un importo complessivo pari ad € 18.586,60 per complessive n. 20 rate mensili;

PRESO ATTO, infine, che il DCA Regione Lazio n. U00037 del 26.02.2020, sopra citato, dispone in particolare:

- ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L. R. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 17, comma 6 del R.R. n. 20/2019, la revoca in parte qua, con effetti ex nunc, del punto 2) del DCA n. U00467/2019 di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di n. 14 p.r. della SRTRe Villa Belvedere;
- ai sensi dell’art. 16 della L. R. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 29 del R.R. n. 20/2019, per quanto applicabile, la revoca in parte qua, con effetti ex nunc, del punto 2) del DCA n. U00467/2019 di sospensione dell’accreditamento istituzionale di n. 14 p.r. della SRTRe Villa Belvedere;

RILEVATO che, con Deliberazione Asl Rieti n. 820/2020 del 20.08.2020, avente ad oggetto “adempimenti DCA Regione Lazio n. U00075 del 12.06.2020 “*definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2020 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per l’Assistenza Psichiatrica - Importo complessivo € 637.687,76 - esercizio 2020.*”, la ASL di Rieti ha provveduto, per l’anno 2020, all’assegnazione del budget definitivo di € 637.687,76 all’unico soggetto erogatore di Assistenza Psichiatrica presente sul territorio aziendale, denominato “ Villa Belvedere s.r.l.” a fronte dell’importo di € 700.000,00 assegnati con DCA n. U00075 del 12.06.2020 “*Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2020 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per Assistenza psichiatrica*” quale limite massimo di finanziamento alla ASL di Rieti per l’Assistenza Psichiatrica anno 2020 ;

VISTA la deliberazione Regione Lazio n. 339 dell’8.06.2021 “*Definizione dei livelli massimi di finanziamento 2021 per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria e disciplina delle relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie*” con la quale viene stabilito che:

- la determinazione dei livelli di finanziamento per tutto l’anno 2021 è in misura pari a quelli assegnati per l’anno 2020, per le strutture private accreditate che erogano a carico del Servizio Sanitario Regionale assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale e territoriale;
- i livelli massimi di finanziamento fissati per il 2021 dovranno riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla pubblicazione della deliberazione stessa;

CONSIDERATO che, con la medesima DGR n. 339/2021, il livello massimo di finanziamento per l’erogazione di prestazioni di Assistenza Territoriale, da parte dei soggetti erogatori privati accreditati, per l’anno 2021, è stato determinato complessivamente in 738.218.000,00 € ed è stato assegnato un livello massimo di finanziamento per l’anno 2021 per le ASL del Lazio per l’erogazione di prestazioni di Assistenza Psichiatrica da parte di strutture private accreditate, con onere a carico SSR, per un importo pari a € 84.550.000,00;

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G10215 del 28.07.2021 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2021 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 339 dell’08 giugno 2021.”

Importo complessivo € 646.006,20.

CONSIDERATO che la Determinazione n. G10215 del 28.07.2021 “*Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2021 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 339 dell’08 giugno 2021.*” (notificato dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria del S.S.R. - Area Remunerazione, Budget e Contratti con mail pec del 28.07.2021 - prot. ASL Rieti n. 49848 del 29.07.2021) - nell’attribuire alla ASL di Rieti complessivi € 650.000,00 dispone che “*le ASL, nell’ambito della funzione di committenza, hanno facoltà di procedere, tenuto conto del livello massimo di finanziamento assegnato dall’Amministrazione regionale, ad attribuire il budget anche a nuove strutture private accreditate, rimodulando il livello massimo tra tutti gli erogatori dello stesso settore o utilizzando eventuali economie, purché la scelta sia supportata da elementi di oggettiva valutazione del fabbisogno assistenziale del territorio e della tutela della salute.*”;

DATO ATTO che, relativamente alla Determinazione n. G10215 del 28.07.2021 di cui sopra, acquisita al protocollo ASL Rieti con n. 49848 del 29.07.2021, l’U.O.S. proponente il presente atto ha provveduto alla notifica all’unico erogatore operante sul territorio, con nota prot. n. 53044 del 12.08.2021 (conservata agli atti);

E CHE la Determinazione Regione Lazio n. G10215 del 28.07.2021 ha stabilito che:

- la Regione adotta il provvedimento di definizione del livello massimo di finanziamento complessivo assegnato per singola Azienda Sanitaria;
- le ASL, con un proprio provvedimento di assegnazione, sono chiamate a fissare il livello massimo di finanziamento quale limite invalicabile di produzione per ogni singola struttura privata accreditata;
- la valorizzazione delle prestazioni deve tener conto delle tariffe vigenti anno per anno, come dallo stesso DCA specificate;
- nella formulazione del livello massimo di finanziamento occorre considerare un tasso di occupazione non superiore al 98% per le strutture in possesso del titolo di accreditamento definitivo, ed un tasso non superiore all’80% per quelle in possesso del titolo di accreditamento provvisorio, che restano in attesa della verifica dell’attività svolta e della qualità delle prestazioni erogate;
- le ASL devono tener conto degli accessi degli utenti residenti e non residenti sul proprio territorio;
- le ASL devono fissare il livello massimo di finanziamento avendo presente il fabbisogno di salute della popolazione;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 08608/2019 annulla i provvedimenti amministrativi (DCA 562/2015, DCA 62/2016, DGR 395/2017, DGR 943/2017, DCA 293/2018) che stabilivano la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente o del Comune di residenza, sostenendo che tale previsione può essere applicata esclusivamente alle prestazioni socio-sanitarie di bassa intensità;
- il livello massimo di finanziamento si riferisce esclusivamente alle prestazioni erogate ai cittadini residenti nella Regione Lazio;
- qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell’accreditamento è idoneo a determinare l’automatica sospensione e/o revoca dell’attribuzione del livello massimo di finanziamento e, quindi, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione/revoca, la struttura non può più erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatte salve diverse disposizioni nei provvedimenti di sospensione o revoca, finalizzate alla garanzia della continuità assistenziale;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, per l’anno 2021, all’assegnazione del finanziamento definitivo alla struttura, “Villa Belvedere s.r.l.”, unico erogatore privato accreditato operante sul

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G10215 del 28.07.2021 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2021 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 339 dell’08 giugno 2021.”

Importo complessivo € 646.006,20.

territorio aziendale, secondo quanto dettagliato nell’allegato n. 1, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad € 646.006,20;

CONSIDERATO CHE in caso di nuovo, ulteriore accreditamento successivo ad eventuale processo di autorizzazione, in corso d’anno, di ulteriori n. 6 posti letto rispetto a quelli di cui al vigente DCA n. U00037/2020, la ASL di Rieti si riserva di utilizzare ulteriori risorse entro il limite massimo dei 650.000,00 € resi disponibili con la Determinazione n. G10215 del 28.07.2021;

PRECISATO infine che, sull’attività svolta dagli erogatori privati accreditati di competenza dell’Azienda, la U.O.S. proponente pone in essere i controlli di competenza amministrativo-contabile previsti dalla normativa vigente, raccordandosi con i competenti servizi sanitari, attraverso procedure volte a verificare l’effettiva erogazione delle prestazioni nonché la corrispondenza tra queste ultime e le fatture emesse a rimborso dagli erogatori medesimi;

PRESO ATTO che, in caso di irregolarità amministrativo-contabili o sanitarie, si procederà ad operare le decurtazioni economiche del caso sulla corrispondente fatturazione mensile, ove possibile, o, in alternativa, sulla fatturazione dei mesi successivi;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. DI ASSEGNARE all’unico erogatore privato accreditato, operante per l’Assistenza Psichiatrica sul territorio della Asl di Rieti, denominato “Villa Belvedere Srl”, il budget di cui all’allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad € 646.006,20;
2. DI CONSIDERARE CHE in caso di nuovo, ulteriore accreditamento successivo ad eventuale processo di autorizzazione, in corso d’anno, di ulteriori n. 6 posti letto rispetto a quelli di cui al vigente DCA n. U00037/2020, la ASL di Rieti si riserva di utilizzare ulteriori risorse entro il limite massimo dei 650.000,00 € resi disponibili con la Determinazione n. G10215 del 28.07.2021;
3. DI INCLUDERE l’onere del presente provvedimento pari complessivamente ad € 646.006,20 sul conto di costo n. 502010804 “*Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)*” – esercizio 2021;
4. DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Lazio, invitando contestualmente l’erogatore di cui sopra alla sottoscrizione dell’addendum valido per l’anno 2021 (disciplinante la parte economica), in considerazione altresì dell’avvenuta sottoscrizione, nell’anno 2019, dell’accordo contrattuale (parte giuridica) valido per il triennio 2019/2021;
5. DI CONFERMARE che, sull’attività svolta dall’unico erogatore di Assistenza Psichiatrica, la U.O.S. proponente il presente atto ponga in essere tutti i controlli amministrativo-contabili di competenza, provvedendo, in caso di irregolarità, ad operare le decurtazioni economiche del caso sulla fatturazione mensile o sulla fatturazione a saldo per l’anno 2021;

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G10215 del 28.07.2021 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2021 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 339 dell’08 giugno 2021.”

Importo complessivo € 646.006,20.

6. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 3/DG/2020 del 07.12.2020 con la quale è stata conferita apposita e formale delega, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nei casi in cui dovessero ricorrere i presupposti di vacanza o assenza del Direttore Generale:

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Per il Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti